

Legge regionale 30 gennaio 1989 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).**

**Art. 18**

*Finanziamenti straordinari alle Comunità montane colpite dagli eventi sismici del 1976 (programma 0.7.1.)*

**1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell' anno 1989, finanziamenti straordinari a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei comuni denominato Comunità collinare del Friuli, previsti dalla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

**2.** I finanziamenti di cui al comma 1 saranno corrisposti per le finalità previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

**3.** Per le finalità previste dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 4.680 milioni per l' anno 1989.

**4.** Il predetto onere di lire 4.680 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.